

Corte d'Appello di Firenze

OGGETTO: *Registrazione a debito di sentenze e provvedimenti contenenti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – vostra nota del 27/04/2021, prot. n.26476.*

Spett.le Ufficio,

come richiesto nella Vostra nota in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'affermazione *"è stato indicato il termine, dall'11° al 30° giorno, dalla data di pubblicazione del provvedimento per consentire alle parti in causa di segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito"*: si osserva che il comma 2-quater dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, prevede che *"le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione"*. Si ritiene opportuna la precisazione che il termine **dall'11° al 30° giorno** è riferito alla richiesta di registrazione da parte degli uffici giudiziari e non alla segnalazione delle parti circa la sussistenza dei presupposti;
- con riferimento all'affermazione *"tutti i provvedimenti civili dovranno attendere il termine di cui sopra – 10 giorni – prima di potere essere inviati all'Agenzia delle Entrate [...]"*: si osserva che il comma 3 dell'art.13 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, come modificato dall'art. 7-quater, comma 43, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225 prevede espressamente che *"per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti [per i quali trova applicazione il comma 1-bis dello stesso articolo], i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta*

giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi". Si ritiene, dunque, opportuno inserire il riferimento normativo, adeguando il contenuto alla norma:

- con riferimento alle affermazioni "gli uffici giudiziari non dovranno più inviare all'Agenzia delle Entrate, con richiesta di registrazione a debito, provvedimenti per condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato se non vi sia richiesta delle parti in causa" e "qualora le parti, anche dopo il termine dei 10 giorni intendano richiedere la registrazione a debito nel caso di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, potranno sempre rivolgere istanza all'ufficio finanziario che, anche autonomamente, può sospendere la liquidazione e segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza di elementi per la registrazione debito. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione al la prenotazione a debito del provvedimento": si conferma che l'art.59 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131¹ non subordina la registrazione a debito a una richiesta e, dunque, come previsto dal successivo art.60, comma 2², del medesimo decreto, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito è rilevabile autonomamente dall'ufficio finanziario. Nel quadro normativo sopra delineato, nell'ottica della consueta collaborazione finalizzata alla semplificazione del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno che laddove l'ufficio giudiziario, pur

¹ Art. 59 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131: <<1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato>>.

² Art. 60, comma 2. <<nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito>>.

in assenza di segnalazione di parte (ovvero in caso di richiesta tardiva pervenuta prima della trasmissione del provvedimento), rilevi la ricorrenza dei requisiti di cui al predetto art.59, comma 1, lettera d), lo stesso ufficio proceda comunque a richiedere la registrazione a debito all'Agenzia delle Entrate; ciò al fine di evitare la sistematica restituzione di cui all'art.60, comma 2, da parte dell'ufficio finanziario anche nei casi in cui l'ufficio giudiziario abbia già rilevato i presupposti per l'applicazione del comma 2-ter dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115³.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Capo Ufficio Servizi Fiscali
Matteo Tempestini, tel. 055/4978392, e-mail
Matteo.Tempestini@agenziaentrate.it.

Distinti saluti.

Il Capo Settore (*)
Placido Migliardo

firmato digitalmente

() Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana.
Antonino Di Geronimo - disposizione n. 23/2021*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

³ Comma 2-ter dell'art.73 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115: <<La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi>>